

DELIBERA N. 191/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' MULTI SERVICES ENTERPRISE S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELE A+") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 dicembre 2007

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 13 luglio 2007, n. 83/07/DICAM/N°PROC.1572/FB, notificato in data 9 agosto 2007, con il quale veniva contestata alla citata società Multi Services Enterprise S.p.A. con sede legale in Napoli, via Emanuele Gianturco n. 147, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Tele A+", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso programmi promozionali di servizi "audiotex" recanti scene pornografiche nella programmazione notturna dei giorni 24 febbraio 2007 e 24 marzo 2007;

VISTE le memorie giustificative in data 6 settembre 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0054534 dell'11 settembre 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 stante l'intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del "fatto" (programmi andati in onda il 24 febbraio ed il 24 marzo 2007) e la notifica dello stesso (9 agosto 2007), nonché tra la data di ricezione della notizia della messa in onda dei programmi oggetto della contestazione

(segnalazione del Comitato Tv e Minori del 10 aprile 2007) e la notifica dell'atto di contestazione;

- l'atto di contestazione è nullo con riferimento all'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo n. 177/2005, nonché ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della delibera n. 136/06/CONS in quanto nella parte dispositiva del provvedimento è stata totalmente omessa la formale assegnazione del termine di quindici giorni per la presentazione delle giustificazioni, nonché l'avvertimento che in difetto l'Autorità procederà ai sensi di legge;

- le trasmissioni oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non scene di sesso e pertanto non possono essere definite pornografiche;

- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

UDITA la parte in audizione in data 17 ottobre 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione del programma oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società Multi Services Enterprise S.p.A., nel riportarsi integralmente alle argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha richiamato, in particolare, le eccezioni di nullità dell'atto di contestazione sia con riferimento alla tardività, sia con riferimento alla formale assegnazione del termine di quindici giorni per le deduzioni difensive (articolo 18 della legge n. 689/1981 e articolo 9, comma 1, della delibera n. 136/06 CONS);

RILEVATO che in data 17 ottobre 2007 è stato esperito l'accesso agli atti del procedimento ed è stata altresì consegnata al rappresentante dell'emittente copia del supporto contenente la registrazione delle trasmissioni di cui in contestazione;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- con il citato atto n. 83/07/DICAM N°PROC.1572/FB - stante l'orario di trasmissione dei programmi promozionali andati in onda su "Tele A+" - è stata contestata la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 177/2005 per la trasmissione di scene pornografiche senza riferimento alcuno alla violazione di norme in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva;

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di specie, l'accertamento non può intendersi come coincidente con la data di ricezione della segnalazione, in quanto si è reso necessario l'espletamento di attività intese sia alla individuazione della violazione contestata nell'ambito di due notti di programmazione

di "Tele A+" (dalle ore 23:27 del 23 febbraio 2007 alle ore 03:28 del 24 febbraio 2007 e dalle ore 00:30 alle ore 07:00 del 24 marzo 2007), sia alla qualificazione del fatto segnalato nei suoi pertinenti termini giuridici avvenuta in data 13 giugno 2007, ovvero in un arco di tempo ragionevole, stante la data di ricezione della segnalazione da parte dell'Autorità (10 aprile 2007);

- nel provvedimento notificato, come peraltro osservato nelle citate memorie giustificative presentate da Multi Services Enterprise S.p.A., viene data comunicazione delle facoltà dell'emittente in conformità al disposto del "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie" citato in premessa, ove non è previsto che le informazioni relative all'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento debbano essere formalmente inserite nella parte dispositiva dell'atto di contestazione;

- nel citato atto viene peraltro correttamente indicato il termine di trenta giorni per la presentazione delle giustificazioni ai sensi dell'articolo 18 della legge n.689/1981 e non il termine di quindici giorni previsto dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori;

- nelle trasmissioni mandate in onda dall'emittente le rappresentazioni di nudità in pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale con esibizione diretta e ravvicinata dell'organo genitale, nonché la esplicita illustrazione di attività attinenti alla sfera sessuale integrano la fattispecie di scene pornografiche;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 2 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda in data 24 febbraio 2007 ed in data 24 marzo 2007;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Multi Services Enterprise S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00) paria a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società Multi Services Enterprise S.p.A. con sede legale in Napoli, via Emanuele Gianturco n. 147, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Tele A+", di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.000,00 (seimila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005", irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 191/07/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 21 dicembre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Softino

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N. 7/08/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' R.T.S. RADIO TELE SPAZIO S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELESPAZIO TV") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 9 agosto 2007, n. 85/07/DICAM/N°PROC.1578/FB, notificato in data 24 agosto 2007, con il quale veniva contestata alla società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. con sede legale in Catanzaro, viale De Filippis n. 3, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telespazio Tv", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 4 e 5 gennaio 2007, nonché in data 17 marzo 2007 programmi promozionali di servizi "audiotex" recanti scene pornografiche;

VISTO che la citata emittente non ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 presentando scritti difensivi e documenti, nè facendo richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per

ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 3 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda in data 4 gennaio 2007 (programma promozionale di servizi *audiotex* a partire dalle ore 00:54 fino alle ore 01:51), in data 5 gennaio 2007 (programma promozionale di servizi *audiotex* a partire dalle ore 00:48 fino alle ore 01:45) ed in data 17 marzo 2007 (programma promozionale di servizi *audiotex* a partire dalle ore 01:11 fino alle ore 02:12);

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 9.000,00 (novemila/00) paria a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 3), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

ORDINA

alla società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. con sede legale in Catanzaro, viale De Filippis n. 3, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telespazio Tv", di pagare la sanzione amministrativa di euro 9.000,00 (novemila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 7/08/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 16 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

La presente copia è conforme all'originale
composto complessivamente da numero 3.....
(tre #.....) pagine,
progressivamente numerate da pag. 1.....
a pag. 3.....



DELIBERA N. 8/08/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' R.T.S. RADIO TELE SPAZIO S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELESPAZIO TV STUDIO 3") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 9 agosto 2007, n. 86/07/DICAM/N°PROC.1579/FB, notificato in data 25 agosto 2007, con il quale veniva contestata alla società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. con sede legale in Catanzaro, viale De Filippis n. 3, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telespazio Tv Studio 3", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso programmi recanti scene pornografiche ("Penthouse Video" in data 4 gennaio 2007 e 5 gennaio 2007 e programmi promozionali di servizi "audiotex" in data 17 marzo 2007);

VISTO che la citata emittente non ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 presentando scritti difensivi e documenti, nè facendo richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 4 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda in data 4 gennaio 2007 (rubrica "*Penthouse Video*"), in data 5 gennaio 2007 (n. 2 puntate del programma "*Penthouse Video*" a partire dalle ore 00:00 e a partire dalle ore 02:56) ed in data 17 marzo 2007 (programma promozionale di servizi *audiotex* a carattere erotico);

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila/00) paria a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 4), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. con sede legale in Catanzaro, viale De Filippis n. 3, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Telespazio Tv Studio 3*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.000,00 (dodicimila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005", irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 8/08/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 16 gennaio 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE


Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

La presente copia è conforme all'originale
composto complessivamente da numero 3
(tre) pagine,
progressivamente numerate da pag. 1
a pag. 3



DELIBERA N. 9/08/CSP

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO DICAM/N°1588/FB A CARICO DELLA SOCIETA'
PRIMANTENNA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "PRIMANTENNA")
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 10 agosto 2007 (CONT.94/07/DICAM/N°PROC.1588/FB), notificato in data 28 agosto 2007, con il quale veniva contestato alla società Primantenna S.r.l., con sede in Rivoli (TO), via Carlo Leone n. 2/a, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Primantenna", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 25 settembre 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0057151 del 26 settembre 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte, dopo aver attivato un procedimento nei confronti di "Primantenna" per la trasmissione di un programma analogo a quelli oggetto della contestazione 94/07/DICAM/N°PROC.1588/FB, non ha ravvisato in essa elementi tali da configurare violazione della normativa in materia di programmazione radiotelevisiva;

- l'emittente, ancor prima di aver ricevuto l'atto di contestazione di cui sopra, ha sospeso la messa in onda di qualsiasi programma e pubblicità con immagini di nudo;

UDITA la parte in audizione in data 24 ottobre 2007, nel corso della quale il legale rappresentante della società Primantenna S.r.l., nel riportarsi integralmente alle argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha rappresentato, in particolare, che la stessa non ha inteso violare le vigenti disposizioni in materia di programmazione televisiva ed ha disposto la sospensione della trasmissione di programmi analoghi a quelli oggetto della contestazione in esame dal maggio del 2007.

VISTA la nota del 29 ottobre 2007, pervenuta in data 6 novembre 2007 (prot. n. 0066003), con cui la società Primantenna S.r.l. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 25 ottobre 2007, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 16 gennaio 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

La presente copia è conforme all'originale
composto complessivamente da numero 2
(due ~~xx~~) pagine,
progressivamente numerate da pag. 1
a pag. 2

IL SEGRETARIO
[Firma]

DELIBERA N. 33/08/CONS**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEREPORTER S.R.L.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
“TELEREPORTER”) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 26,
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650
PROC. N. 1597/LF****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 23 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 ottobre 1996, n. 249, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300, recante “*Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72, n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196 e n. 162/07/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 dicembre 2007, n. 287;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla

delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto in data 12 settembre 2007 n. 105/07/DICAM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 24 settembre 2007, con il quale è stata contestata alla società Telereporter S.r.l., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telereporter", la violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex quale, nella specie, "chat line" o "conversazione";

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per la presentazione delle memorie giustificative da parte della società;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30) a euro 25.822,80 (venticinquemilaottocentoventi due/80), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura di circa quattro volte il minimo edittale pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente e all'orario di trasmissione (fascia di ascolto prima serata) suscettibile di raggiungere il pubblico più vasto inclusivo dei più giovani;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non risulta a questa Autorità che l'emittente abbia posto in essere alcun accorgimento per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telereporter S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

ORDINA

alla società Telereporter S.r.l., con sede legale in Via Tavecchia n. 43 Rho (MI), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telereporter", di pagare la sanzione amministrativa di 10.000,00 (diecimila/00), per la violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 33/08/CONS, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 23 gennaio 2008

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

f.f. IL PRESIDENTE
Giancarlo Innocenzi Boni

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

La presente copia è conforme all'originale
composto complessivamente da numero 3
(.....) pagina,
progressivamente numerate da pag. 1
1 pag. 3

